

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane¹;

visto l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974² sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;

visto il rapporto del 30 agosto 2000³ concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 2000,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. la modifica del 12 gennaio 2000⁴ dell'ordinanza del 1° ordinanza del 27 giugno 1995⁵ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (allegato 1);
- b. la modifica del 29 marzo 2000⁶ dell'ordinanza del 18 ottobre 1989⁷ sul libero scambio (allegato 2);
- c. la modifica del 29 marzo 2000⁸ dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁹ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (allegato 3);
- d. le modifiche del 13 dicembre 1999¹⁰, del 17 dicembre 1999¹¹ e del 14 febbraio 2000¹² dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹³ sulle importazioni agricole (allegati 4, 6 e 7);
- e. l'ordinanza del 13 dicembre 1999¹⁴ concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 (allegato 8);

¹ RS 632.10

² RS 632 111.72

³ FF 2000 4324

⁴ RU 2000 270

⁵ RS 632.319

⁶ RU 2000 1018

⁷ RS 632.421.0

⁸ RU 2000 1017

⁹ RS 632.319

¹⁰ RU 1999 3622

¹¹ RU 2000 180

¹² RU 2000 620

¹³ RS 916.01

¹⁴ RU 2000 613

- f. la modifica del 13 marzo 2000¹⁵ dell'ordinanza del 13 dicembre 1999¹⁶ concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 (allegato 9);
- g. la modifica del 13 dicembre 1999¹⁷ dell'ordinanza del 18 ottobre 1995¹⁸ concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 5).

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 7 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

2287

¹⁵ RU **2000** 839

¹⁶ RU **2000** 613

¹⁷ RU **1999** 3579

¹⁸ RS **632.111.723**

**Ordinanza
sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico
con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero
scambio (escluse l'AELS e la CE)**

Allegato 1

Modifica del 12 gennaio 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁹ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificato come segue:

Allegato 2 (art. 1)

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Paesi beneficiari (Codice ISO 2)
	applicabile	aliquota normale meno	
0301.1000/0307.9000	esente		TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC

Le note 7-18 relative a queste voci sono soppresse.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2000.

12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁹ RS 632.319

**Ordinanza
sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico
con l'AELS e le CE
(Ordinanza sul libero scambio)**

Allegato 2

Modifica del 29 marzo 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 18 ottobre 1989²⁰ sul libero scambio è modificato come segue:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio Fr. per 100 kg lordo	
	CE	AELS
1904.9099	em ⁷²	em ⁷²

⁷² grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili

Fr. 4.80

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

29 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

**Ordinanza
sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico
con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio
(escluse l'AELS e la CE)**

Allegato 3

Modifica del 29 marzo 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995²¹ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificato come segue:

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Paesi beneficianti (Codice ISO 2)
	applicabile	aliquota normale meno	
1904.9099	em		(TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI, MA, XC) ⁹⁴

⁹⁴ grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili: aliquota applicabile Fr. 4.80

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

29 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

²¹ RS 632.319

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Allegato 4

Modifica del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge sulla tariffa doganale²²,
ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998²³ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Allegato I n. 14

14. Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [I] (fr.)	Testo complementare
1001.1031	1.00	
...		

[I] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

13 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchevin

²² RS 632.10

²³ RS 916.01

Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati

Allegato 5

Modifica del 13 dicembre 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 ottobre 1995²⁴ concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1, sostituire le voci di tariffa e le designazioni della merce
dopo ex 0408.9910/9990, e cpv. 2:*

Voce di tariffa	Designazione della merce
...	
1101.0029 1102.1029	Farina di frumento, frumento segalato e segala
1103.1199, ex 1919 ex 1104.1919, ex 2919	Altri prodotti della macinazione di frumento, segala e frumento segalato
ex 1104.3089	Germi di frumento, segala e frumento segalato

²⁴ Per gli zuccheri e le melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, fruttosio e maltosio chimicamente puri nonché zucchero di canna greggio) sono parimenti concessi contributi all'esportazione, nella misura in cui sono esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati dei capitoli da 15 a 22 della tariffa doganale.

Art. 6 cpv. 1 lett. a, abis, b, g., h

¹ Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base:

- a. per il *latte intero in polvere* e il *latte condensato*: i prezzi rilevati dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte intero in polvere destinato all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 260 grammi il chilogrammo, diminuiti delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 1974²⁵ sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
- abis. per la *crema in polvere*: i prezzi rilevati dall'Ufficio federale dell'agricoltura per la crema di latte in polvere destinata all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 530 grammi il chilogrammo, diminuiti delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
- b. per il *latte scremato in polvere*: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione umana;
- g. *Abrogata*
- h. per i *germi di frumento, di segala e di frumento segalato*: il prezzo medio netto del mulino determinato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per i germi di frumento.

Art. 7 cpv. 2 e 4

² Per prezzi esteri dei prodotti di base elencati qui di seguito si intendono i prezzi rappresentativi della CE per i prodotti di riferimento corrispondenti, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell'importazione di prodotti agricoli di origine svizzera per il prodotto di riferimento corrispondente. Se l'importo di base della CE è superiore all'aliquota della tariffa doganale comune, quest'ultima è applicabile. I prezzi dei prodotti della macinazione del grano tenero sono moltiplicati per il fattore di rendimento tecnico.

Prodotti di base	Prodotti di riferimento
Crema in polvere e latte condensato	Latte in polvere, latte granulato o latte in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti, con un contenuto in peso di grasso del 26 per cento
Farine e altri prodotti della macinazione dei cereali panificabili	Grano tenero

⁴ Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala e frumento segalato, esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati della voce di tariffa 1904.10, si intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l'elemento agricolo della CE prelevato al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera del codice NC 1904.1090 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico. Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala e frumento segalato, esportati sotto forma di altri prodotti alimentari trasformati dei capitoli da 15 a 22 della tariffa doganale, si intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l'elemento agricolo della CE prelevato al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera del codice addizionale 7006 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico.

Art. 17^{bis}

Abrogato

II

L'ordinanza del 18 ottobre 1995²⁶ concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Art. 6 lett. a e b

Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base:

- a. per *il latte intero in polvere*: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte intero in polvere destinato all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 260 grammi per chilogrammo, diminuito delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 1974²⁷ sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
- b. per *il latte scremato in polvere*: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione umana;

Art. 7 cpv. 3

³ Per le patate fresche, il prezzo estero determinante è il prezzo rappresentativo della CE per le patate industriali.

²⁶ RS 632.111.722

²⁷ RS 632.111.72

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

13 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

**Ordinanza generale
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Allegato 6

Modifica del 14 febbraio 2000

Il Dipartimento federale dell'economia,
visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998²⁸ sulle patate,
ordina:

I

L'allegato 4 numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate dell'ordinanza del 7 dicembre 1998²⁹ sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 21 febbraio 2000.

14 febbraio 2000

Dipartimento federale dell'economia:
Pascal Couchepin

²⁸ RS 916.113.11
²⁹ RS 916.01

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]
14	<i>Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate di cui:</i>		
14.1	<i>Patate, comprese patate da semina</i>	0701.1010 9010	18 250
14.1.1	<i>Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000¹⁾</i>	0710.1010 9010	25 750
14.2	<i>Prodotti a base di patate</i>	0710.1010 9021 0712.9021 1105.1011 2011 2001.9031 2004.1011 1091 9028 9051 2005.2021 2022 2092 2093 9021 9051	4 000

[1] *In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale*

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Allegato 7

Modifica del 17 dicembre 1999

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,
visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura³⁰,
ordina:*

I

L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³¹ sulle importazioni agricole è modificato come segue:

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
07.41	Fresco, non salato	0405.1011	1100

II

L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 1999³² concernente l'importazione di burro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

17 dicembre 1999

Ufficio federale dell'agricoltura:
Burger

³⁰ RS 910.1

³¹ RS 916.01; RU 1999 2719

³² RS 916.357.1

Ordinanza *Allegato 8*
**concernente i tributi doganali per determinati prodotti
nel traffico con la Comunità europea nel 2000**

del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sulla tariffa delle dogane³³,
ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 2000, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell'articolo 2.

Art. 2 Contingenti doganali

L'importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso:

Voce di tariffa ³⁴	Designazione della merce	Quantitativi
0505.1090	Piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e piume non gregge, lavate	11 t netto
2202.1000	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate	32 milioni l
2202.9090	Altre bevande non alcoliche	12 milioni l
2402.2020	Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g	220 t netto
2403.1000	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	90 t netto

Art. 3 Dazi all'importazione

All'importazione sono riscossi i dazi che figurano nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

RS 632.422.0

³³ RS 632.10

³⁴ RS 632.10 Allegato

Art. 4 Assegnazione delle quote di contingente doganale

¹ L'autorità d'esecuzione di cui all'articolo 9 assegna le quote del contingente doganale su domanda. È determinante l'ordine d'arrivo delle domande.

² Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.

Art. 5 Presentazione delle domande

Le domande sono presentate per scritto all'autorità d'esecuzione corredate dell'originale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.

Art. 6 Rimborso dei dazi

Il rimborso dei dazi riscossi all'importazione è effettuato dall'autorità d'esecuzione ai titolari delle quote del contingente, sempreché le siano state esibite le necessarie prove d'origine.

Art. 7 Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 1996³⁵ relativo all'Accordo del 22 luglio 1972³⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

Art. 8 Pubblicazione dell'esaurimento dei contingenti doganali

L'autorità d'esecuzione pubblica periodicamente, per via elettronica, lo stato di esaurimento dei contingenti doganali.

Art. 9 Esecuzione

L'Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000³⁷.

13 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

³⁵ RS 0.632.401.3

³⁶ RS 0.632.401

³⁷ Decisione presidenziale del 15 febbraio 2000.

Ordinanza
concernente i tributi doganali per determinati prodotti
nel traffico con la Comunità europea nel 2000

Allegato 9

Modifica del 13 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 13 dicembre 1999³⁸ concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 è modificata come segue:

Art.2

L'importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso:

Voce di tariffa ³⁹	Designazione della merce	Quantitativi
0505.1090	Piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura e calugine, non greggia, lavata	12 t netto
2202.1000	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate	35 milioni l
2202.9090	Altre bevande non alcoliche	13 milioni l
2402.2020	Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g	242 t netto
2403.1000	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	99 t netto

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

13 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³⁸ RS 632.422.0; RU 2000 613

³⁹ RS 632.10 Allegato